

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. X N. 5

PROPOSTA DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

PRESENTATA DALLA

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

del Presidente della Camera dei Deputati **Bucciarelli Ducci**, *Presidente*
e dei deputati: **Bozzi, Caprara, Cossiga, Covelli, Di Primio, Laconi, La Malfa, Luzzatto, Migliori,**
Roberti, Rossi Paolo e Restivo, *relatore*

Presentata alla Presidenza della Camera il 28 ottobre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'entrata in vigore della legge 1° marzo 1964, n. 62, importa la necessità di modificazioni al Regolamento della Camera. Trattasi di una conseguenza immediata della riforma del Bilancio dello Stato che il Parlamento volle deliberare pochi mesi or sono e che fu chiaramente avvertita durante il dibattito che in Commissione ed in Assemblea caratterizzò l'iter di approvazione del progetto di legge relativo.

In Giunta del Regolamento più volte sono stati discussi i principi e i criteri cui devono ispirarsi le modifiche intese ad adeguare le norme regolamentari alla nuova disciplina legislativa del procedimento di approvazione del bilancio dello Stato. Nella seduta del 28 ottobre si è pervenuti, quindi, ad una definizione articolata dei criteri approvati dalla Giunta in un testo che concorda, in linea di massima, con quello predisposto in materia dal Senato della Repubblica. Le modifiche che si propongono possono essere sintetizzate secondo i seguenti principi:

1) *Competenze*. Concretandosi il bilancio dello Stato in un disegno di legge unico, e data la materia di tale disegno, la competenza primaria e generale risulta già individuata: il disegno di legge è, pertanto, deferito alla Commissione bilancio la quale lo esamina

per riferire all'Assemblea, adottando sostanzialmente le norme che regolano la procedura d'esame dei progetti di legge in sede referente.

Poiché, d'altra parte, lo stesso disegno di legge contiene i vari stati di previsione, esso è assegnato anche alle singole Commissioni. Queste esprimeranno il parere sullo stato di previsione che concerne il Ministero (o i Ministeri), la cui competenza corrisponde a quella di ciascuna Commissione. In questa sede, le singole Commissioni hanno tutte le facoltà ed i poteri idonei a consentire l'esercizio del controllo politico-finanziario su ciascuno stato di previsione, sul quale le Commissioni stesse redigono parere scritto che può comportare proposte volte a modificarne il contenuto. Le Commissioni, quindi, nominano un relatore che riferirà alla Commissione bilancio l'orientamento e le deliberazioni che scaturiscono dal parere espresso, partecipando alle sedute della V Commissione senza diritto di voto. Le singole Commissioni trasmetteranno inoltre alla Commissione bilancio gli eventuali pareri di minoranza; questi saranno illustrati presso la Commissione bilancio dal primo proponente.

2) *Termini*. L'esame presso le Commissioni competenti per i singoli stati di previ-

sione precede l'esame che del disegno di legge viene compiuto dalla Commissione bilancio:

a) le Commissioni competenti per i singoli stati di previsione debbono concludere i propri lavori entro *venti giorni* dalla stampa e distribuzione del disegno di legge. Allo scopo di assicurare praticamente il rispetto di tali termini, si propone che entro *tre giorni*, sempre a decorrere dalla data della stampa e distribuzione del disegno di legge, le Commissioni debbano riunirsi, convocate dai rispettivi Presidenti o, in mancanza, dallo stesso Presidente della Camera;

b) scaduto il termine di venti giorni assegnato alle singole Commissioni per i pareri, inizia un nuovo termine di *venti giorni* entro il quale la Commissione bilancio dovrà esaurire l'esame del disegno di legge per la parte di propria competenza. Anche per la Commissione bilancio si è disposto che essa si riunisca — per convocazione del suo Presidente o del Presidente della Camera — entro *tre giorni* dalla scadenza del termine assegnato alle singole Commissioni;

c) qualora la relazione generale sul bilancio non venga presentata nel termine prescritto, la discussione avverrà sul disegno di legge presentato dal Governo corredato dei pareri formulati dalle Commissioni. In questo senso si propone di modificare l'attuale articolo 33 del Regolamento;

d) il rigido meccanismo dei termini è imposto dal sistema determinato dalla citata legge 1° marzo 1964, n. 62, nonché dalla necessità di evitare il frequente ricorso all'esercizio provvisorio che, a termini dell'articolo 81 della Costituzione, deve ritenersi misura assolutamente eccezionale. Al riguardo è da notare che il periodo entro il quale, secondo il nuovo sistema, il Parlamento può e deve procedere all'approvazione della legge di bilancio in pratica (tenendo conto cioè del tempo occorrente per la stampa del disegno di legge e delle vacanze estive) non è superiore a 120 giorni (dal 1° settembre al 31 dicembre), dei quali, ovviamente, soltanto la metà, ossia 60 giorni circa, sono da ritenersi disponibili per l'esame del bilancio dello Stato da parte della Camera dei deputati: appare evidente, allora, come l'unica razionale distribuzione di tale breve periodo di tempo non possa essere che quella proposta dalla Giunta, che assegna venti giorni alle Commissioni competenti sui singoli stati di previsione, venti giorni alla Commissione bilancio e i residui venti giorni riserva alla discussione del disegno di legge in Assemblea. Ciò dà ragione, inoltre, della norma che, derogando al generale disposto

dall'articolo 35 del Regolamento, stabilisce che i termini, fissati secondo i criteri sopra esposti, si computino comprendendo in essi le vacanze.

3) *Intervento dei Ministri alle sedute delle Commissioni.* Alle sedute delle singole Commissioni intervengono i Ministri competenti, alla stregua di quanto è disposto dall'articolo 64, quarto comma, della Costituzione, e dall'articolo 38, sesto comma, del Regolamento.

Pur potendosi rivelare occasionalmente utile, non è sembrata, invece, essenziale in sede di Commissione bilancio la presenza dei Ministri che hanno già avuto modo di manifestare il punto di vista del Governo sui vari emendamenti, ordini del giorno e pareri, in sede di esame dei singoli stati di previsione. Pertanto, si è lasciata al Presidente della Commissione bilancio la facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri competenti sui singoli stati di previsione nelle circostanze in cui la loro presenza appaia necessaria o opportuna a giudizio della maggioranza, delle minoranze o dello stesso Presidente.

4) *Conferenza dei Presidenti.* Le norme particolari che attengono all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti possono venire di volta in volta concordate dalla Conferenza dei Presidenti, prevista in linea generale dall'articolo 13-bis del Regolamento. In proposito giova osservare che sotto nessun aspetto tale attribuzione di poteri alla Conferenza dei Presidenti innova o intende innovare nel sistema vigente nelle consuetudini parlamentari, sia perché già negli scorsi anni la Conferenza stessa ha predisposto norme per la discussione dei bilanci, sia perché le deliberazioni che a tale organo si rimettono vengono — nell'ipotesi qui contemplata come generalmente nella prassi — « concordate », ossia adottate all'unanimità e senza pregiudizio alcuno dei diritti delle minoranze.

5) *Documentazione delle sedute.* Attesa l'importanza dell'esame del disegno di legge di bilancio, è previsto che delle sedute delle Commissioni sia redatto resoconto stenografico che verrà allegato alla relazione generale.

La Giunta confida che, per i motivi illustrati, la Camera vorrà accogliere le modificazioni proposte agli articoli 32 e 33 del Regolamento.

RESTIVO, *Relatore.*

NUOVO TESTO PROPOSTO

Gli articoli 32 e 33 del Regolamento sono sostituiti dai seguenti:

ART. 32.

Il disegno di legge concernente il bilancio di previsione è deferito per l'esame alla Commissione bilancio e per il parere sui singoli stati di previsione della spesa alle Commissioni competenti per materia. Il disegno di legge è altresì deferito alla Commissione Finanze e Tesoro per il parere sullo stato di previsione dell'entrata.

Effettuata la stampa e la distribuzione del disegno di legge, entro tre giorni le Commissioni si riuniscono su convocazione dei rispettivi Presidenti.

Entro venti giorni le Commissioni procedono all'esame dei singoli stati di previsione con l'intervento dei Ministri competenti. Ciascuna Commissione redige, per la parte di propria competenza, il parere scritto e nomina un relatore che riferisce alla Commissione bilancio alle cui sedute può partecipare senza diritto di voto; nello stesso termine trasmette i pareri di minoranza presentati alla Commissione; il primo proponente di ciascun parere di minoranza può partecipare alle sedute della Commissione bilancio senza diritto di voto.

Entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione bilancio si riunisce su convocazione del proprio Presidente per esaminare il disegno di legge entro venti giorni dalla detta scadenza e redigere la relazione generale sul bilancio. Nello stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Presidente della Commissione ha facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri competenti sui singoli stati di previsione.

Quando le Commissioni non sono convocate per riunirsi nei termini stabiliti nei commi precedenti, le relative convocazioni sono disposte dal Presidente della Camera.

I termini prescritti nel presente articolo si computano comprendendo in essi le vacanze.

Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico che è allegato alla relazione generale.

La Conferenza dei Presidenti, di cui all'articolo 13-*bis*, può concordare norme particolari per l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti nelle Commissioni.

ART. 33.

Quando la relazione generale sul bilancio non è presentata nel termine prescritto, la discussione ha luogo sul disegno di legge presentato dal Governo corredato dei pareri formulati dalle Commissioni.